



CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 17 giugno 2009 (18.06)  
(OR. fr)

9303/2/08

REV 2

PUBLIC 59

**NOTA**

---

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO  
Ottobre 2007

---

Il presente documento contiene:

- nell'**allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nell'ottobre 2007. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**allegato III** un estratto degli altri atti<sup>1</sup> adottati dal Consiglio nell'ottobre 2007 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Estratto degli atti del Consiglio". I documenti indicati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi (accessibile via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Processi verbali del Consiglio"). Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, all'indirizzo [transparency@consilium.europa.eu](mailto:transparency@consilium.europa.eu).

---

<sup>1</sup> Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

| OTTOBRE 2007                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                              |                         |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI<br>DEFINITIVI                                                                                                                                                     | TESTI ADOTTATI                                  | DICHIARAZIONI                                | REGOLA DI<br>VOTO       | VOTI                                                                                              |
| <b>2822<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) del 9 ottobre 2007</b>                                                                                      |                                                 |                                              |                         |                                                                                                   |
| Decisione del Consiglio che autorizza la Francia ad applicare un'accisa di aliquota ridotta sul rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare e abroga la decisione 2002/166/CE | 12293/07                                        |                                              | unanimità               | Tutti gli Stati membri favorevoli                                                                 |
| Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità                     | 13133/07                                        |                                              | maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne:<br>astensione: LV, LT, RO<br>contrari : CZ, DK, SK, FI |
| Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero                                                | 13254/07                                        |                                              | maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne:<br>astensione: LV, LT RO<br>contrari: CZ, DK, SK, FI   |
| Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013)                                                      | PE-CONS 3640/07<br>+ COR 1 (hu)<br>+ REV 1 (mt) | 135/07<br>(EP, Council, COM)<br>136/07 (COM) | maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli                                                                 |

| OTTOBRE 2007                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |               |                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|
| TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI<br>DEFINITIVI                                                                                                                                                                           | TESTI ADOTTATI                                                                                                           | DICHIARAZIONI | REGOLA DI<br>VOTO       | VOTI                              |
| Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità              | PE-CONS 3644/07<br>+ COR 1 (lv)<br>+ REV 1 (bg)                                                                          |               | maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli |
| <b>2823<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE) del 15 ottobre 2007</b>                                                                                          |                                                                                                                          |               |                         |                                   |
| Decisione del Consiglio recante modifica dell'atto del Consiglio che adotta le norme applicabili agli archivi di analisi dell'Europol                                                                                 | 12850/07<br>+ COR 1 (fi)<br>+ COR 2 (pt)<br>+ COR 3 (ro)<br>+ COR 4 (sl)<br>+ COR 5 (ee)<br>+ REV 1 (cz)<br>+ REV 2 (hu) |               | maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli |
| Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE | PE-CONS 3613/07<br>+ COR 1 (fi)<br>+ COR 2 (de)<br>+ REV 1 (pl)                                                          |               | maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli |

| OTTOBRE 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                      |                         |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI<br>DEFINITIVI                                                                                                                                                                                                                                                                          | TESTI ADOTTATI           | DICHIARAZIONI                                                        | REGOLA DI<br>VOTO       | VOTI                                                             |
| <b>Procedura scritta conclusa il 17 ottobre 2007</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                      |                         |                                                                  |
| Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria | 12894/07                 |                                                                      | unanimità               | Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne:<br>astensione: UK     |
| <b>2825ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) del 22 e 23 ottobre 2007</b>                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                      |                         |                                                                  |
| Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)                                                                                                                                                          | 10059/07                 | 143/07-150/07 (COM)<br>151/07 (CY, MT)<br>152/07 (CY)<br>153/07 (EL) | unanimità               | Tutti gli Stati membri favorevoli                                |
| Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1947/2005 per quanto riguarda gli aiuti nazionali concessi dalla Finlandia per sementi e sementi di cereali                                                                                                                                            | 12069/07<br>+ REV 1 (lt) | 154/07 (FI)                                                          | maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne:<br>astensione: DK, SE |

| OTTOBRE 2007                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                 |                         |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI<br>DEFINITIVI                                                                                                                                                                                                                                              | TESTI ADOTTATI                           | DICHIARAZIONI   | REGOLA DI<br>VOTO       | VOTI                                                                     |
| Regolamento del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale                                                                                          | 12740/07<br>+ REV 1 (lv)<br>+ COR 1 (mt) | 155/07 (COM)    | maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli                                        |
| Regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 2040/2000 riguardante la disciplina di bilancio                                                                                                                                                                              | 13259/07                                 |                 | unanimità               | Tutti gli Stati membri favorevoli                                        |
| Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni | PE-CONS 3641/1/07<br>REV 1               | 156/07 (ES, MT) | maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne:<br>astensione: ES             |
| Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda la trasmissione di dati di contabilità nazionale                                                                                                        | PE-CONS 3614/3/07<br>REV 3               |                 | maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli                                        |
| Decisione del Consiglio sulla concessione di un aiuto di Stato di emergenza da parte delle autorità della Romania al fine di attenuare le conseguenze della siccità del 2006/2007 nel settore agricolo                                                                                   | 13500/07                                 | 157/07 (SE)     | unanimità               | Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne:<br>astensione: CZ, DK, NL, SE |

| OTTOBRE 2007                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                               |                            |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI<br>DEFINITIVI                                                                                                                                                                                                                                    | TESTI ADOTTATI             | DICHIARAZIONI                                 | REGOLA DI<br>VOTO          | VOTI                                 |
| <b>2826<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) del 30 ottobre 2007</b><br><br>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 | PE-CONS 3627/2/07<br>REV 2 | 161/07 (NL, DK)<br>162/07 (MT)<br>163/07 (DE) | maggioranza<br>qualificata | Tutti gli Stati membri<br>favorevoli |

**2821<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) del 1° e 2 ottobre 2007****DICHIARAZIONE 132/07****Dichiarazione della Commissione**

La Commissione europea plaude all'adozione delle conclusioni del Consiglio in vista della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni organizzata dell'UIT (WRC-07), a seguito della comunicazione della Commissione [ COM(2007)371] e rileva con soddisfazione che le conclusioni esprimono un sostegno generale agli obiettivi, identificati nella comunicazione, che la WRC-07 dovrà realizzare.

La Commissione europea rileva con compiacimento che il progetto di conclusioni rimanda alle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del dicembre 2006, le quali caldeggiavano, tra l'altro, *"un approccio coordinato all'uso delle frequenze rese disponibili dalla transizione verso il digitale"*.

Su un punto chiave, nondimeno- il cambiamento dello status regolamentare della banda UHF- la Commissione europea è del parere che le conclusioni del Consiglio perdano un'occasione unica di dare impulso all'industria senza fili nel suo insieme, in quanto non mirano attivamente a conferire ai servizi mobili uno status identico a quello di cui godono i servizi di radiodiffusione nella banda radio UHF.

Ciò agevolerebbe il processo decisionale sull'introduzione nell'UE di una serie di nuovi servizi. Massimizzerebbe il potenziale societale ed economico della banda radio UHF risultante dal dividendo digitale laddove si registra una nuova disponibilità di frequenze radio in seguito alla transizione verso la radiodiffusione digitale. Permetterebbe inoltre all'Europa di allinearsi ad altre regioni del pianeta che hanno già compiuto questo passo.

La Commissione europea deplora che le conclusioni del Consiglio non siano più ambiziose a questo proposito, come proponeva la comunicazione della Commissione. Esse non offrono alcun sostegno ad una posizione negoziale forte degli Stati membri dell'UE in sede di WRC-07.

La Commissione europea ravvisa pertanto un rischio di gravi ritardi nel processo decisionale regolamentare inteso ad allineare lo status della banda UHF ai nuovi sviluppi registratisi nel campo dei servizi ed alla domanda del mercato, e ciò malgrado il fatto che si stiano rendendo disponibili frequenze in questa banda. La Commissione, pertanto, è del parere che si sia sprecata un'occasione per contribuire agli obiettivi di Lisbona provocando un aumento di produttività grazie all'introduzione dell'innovazione, in particolare con riguardo ai servizi a banda larga senza fili.

**DICHIARAZIONE 133/07**

**Dichiarazione della Romania**

**in relazione alla frase finale degli accordi in materia di riammissione e di visti tra la CE e la Repubblica di Moldova**

La Romania ribadisce il suo sostegno alla conclusione e attuazione dell'"Accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova" e dell'"Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare" nonché l'impegno di applicare pienamente le disposizioni da essi previsti.

La Romania ritiene altresì che la sostanza degli accordi contribuirà al futuro rafforzamento delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova.

Nel contempo la Romania sottolinea che la sua partecipazione a detti accordi non implica in alcun modo il riconoscimento o l'accettazione del nome della lingua denominata "moldova". La Romania ribadisce che in base ai fatti e all'evidenza scientifica, compresa l'interpretazione dell'Accademia delle scienze della Repubblica di Moldova (del settembre 1994), il nome corretto è "lingua rumena".

**DICHIARAZIONE 134/07**

**Dichiarazione della Romania**

**in relazione alla frase finale del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'APC**

La Romania ribadisce il suo sostegno alla conclusione e attuazione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'APC nonché all'impegno di applicare pienamente le disposizioni da essi previsti.

La Romania ritiene altresì che la sostanza del protocollo del presente accordo contribuirà al futuro rafforzamento delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova.



Nel contempo la Romania sottolinea che la sua partecipazione a detto accordo non implica in alcun modo il riconoscimento o l'accettazione del nome della lingua denominata "moldova". La Romania ribadisce che in base ai fatti e all'evidenza scientifica, compresa l'interpretazione dell'Accademia delle scienze della Repubblica di Moldova (del settembre 1994), il nome corretto è "lingua rumena".

### **DICHIARAZIONE 135/07**

#### **Dichiarazione trilaterale in merito al secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute 2008-2013**

##### **Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione:**

- sono concordi nel ritenere che il secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) debba essere dotato di mezzi finanziari che ne consentano la piena attuazione;
- richiamano il punto 37 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>1</sup> che prevede che l'autorità di bilancio e la Commissione si impegnano a non discostarsi dall'importo di bilancio di oltre il 5%, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione devono restare entro il massimale esistente per la rubrica in questione;
- garantiscono la propria disponibilità a valutare accuratamente, nel corso della procedura di bilancio annuale, le circostanze e le esigenze specifiche del programma in materia di salute.

### **DICHIARAZIONE 136/07**

#### **Dichiarazione della Commissione**

1. Il 24 maggio 2006, la Commissione ha reso pubblica una proposta modificata per un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2007-2013)<sup>2</sup>. All'articolo 7 si propone di fissare l'importo di riferimento del programma a EUR 365,6 milioni per il periodo 2007-2013.
2. A causa di ritardi nella procedura legislativa, il 23 marzo 2007 la Commissione ha informato l'autorità di bilancio che l'inizio del nuovo programma in materia di salute pubblica dovrebbe essere posticipato all'esercizio finanziario 2008<sup>3</sup>. Di conseguenza, la dotazione del nuovo programma in materia di salute pubblica 2008-2013 dovrebbe essere adeguata al livello di EUR 321,5 milioni.

---

<sup>1</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> COM(2006) 234.

<sup>3</sup> COM(2007) 150.

3. Un importo di EUR 44,1 milioni sarà utilizzato nell'esercizio finanziario 2007 a titolo dell'attuale programma in materia di salute pubblica<sup>1</sup> onde assicurare la massima continuità delle azioni in materia di salute pubblica. Pertanto, la dotazione complessiva per le azioni in materia di salute pubblica finanziate a partire da programmi per il periodo 2007-2013 ammonta a EUR 365,6 milioni.

**2823<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE) del 15 ottobre 2007**

**DICHIARAZIONE 137/07**

**Dichiarazione del Consiglio**

Il Consiglio chiede al comitato speciale di ATHENA di esaminare con spirito favorevole le ulteriori richieste riguardanti le esigenze dell'operazione EUFOR CIAD/RCA che potrebbe rivolgergli il comandante dell'operazione.

**DICHIARAZIONE 138/07**

**Dichiarazioni della Francia**

**I**

La decisione ottenuta nell'azione comune per l'operazione EUFOR CIAD/RCA rivela il persistere di difficoltà nell'attuazione dell'accordo raggiunto nel dicembre 2006 sulla revisione del meccanismo ATHENA. La Francia chiede pertanto di avviare quanto prima una riflessione sulla questione al fine di non compromettere le future operazioni militari dell'Unione.

**II**

Tenendo conto dell'importanza della fase logistica per la riuscita dell'operazione EUFOR CIAD/RCA, la Francia invita gli Stati membri che dispongono di capacità di trasporto strategico a contribuire allo schieramento della forza, in particolare sostenendo lo schieramento dei contingenti dei paesi che non ne dispongono.

**DICHIARAZIONE 139/07**

**Dichiarazione comune**

Il Consiglio conviene di esaminare, nel quadro delle future discussioni sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano, la possibilità di formulare una dichiarazione, conformemente all'articolo II, paragrafo 2 del protocollo 1 di tale convenzione.

Il Consiglio ritiene che, nel considerare tale dichiarazione, debba essere esaminata la situazione di tutti gli Stati membri le cui norme di procedura civile prevedono già disposizioni specifiche in materia di *litis denuntiatio*.

---

<sup>1</sup> Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).

## **DICHIARAZIONE 140/07**

### **Dichiarazione del Consiglio**

#### **sulla condivisione delle spese di riscossione dei dazi, sull'IVA e sulle statistiche elaborate nel quadro del sistema di sdoganamento centralizzato**

Il sistema di sdoganamento centralizzato fissato dal regolamento che istituisce il codice doganale aggiornato, adottato quest'oggi, comporta un cambiamento sostanziale delle modalità secondo le quali le spese di riscossione dei dazi sono trattenute dalle autorità doganali degli Stati membri. Il Consiglio rileva che le disposizioni del codice doganale aggiornato non sono direttamente connesse alla questione della condivisione delle spese di riscossione dei dazi.

Tuttavia, per non ritardare l'adozione del codice doganale aggiornato, da un lato, nonché per evitare squilibri consistenti nella gestione dei bilanci degli Stati membri, dall'altro, il Consiglio ritiene che sia necessario ideare un meccanismo di correzione del flusso delle spese di riscossione suddette. Tale meccanismo dovrebbe tener conto della partecipazione effettiva dei servizi doganali e delle amministrazioni tributarie alle operazioni doganali connesse con l'importazione e l'esportazione di merci.

Siffatto meccanismo dovrebbe essere elaborato in una sede appropriata e con uno status tale da avere effetti giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.

Il meccanismo dovrebbe essere già in vigore al momento dell'entrata in vigore del codice doganale aggiornato ed essere operativo quando quest'ultimo diventerà applicabile.

Il Consiglio rileva inoltre che il sistema di sdoganamento centralizzato può a sua volta richiedere correzioni nei settori dell'IVA, delle statistiche e dei divieti e delle restrizioni nazionali.

Il Consiglio conviene che occorre dirimere tali questioni nelle sedi appropriate, prima che entrino in vigore le disposizioni sullo sdoganamento centralizzato del codice doganale aggiornato. Ciò riguarda in particolare la questione della condivisione delle spese di riscossione dei dazi.

## **DICHIARAZIONE 141/07**

### **Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione**

#### **sulla valutazione del funzionamento del sistema di sdoganamento centralizzato**

Il Consiglio e la Commissione convengono che tre anni dopo l'entrata in vigore del codice doganale aggiornato la Commissione provvederà a valutarne il funzionamento.

Sulla scorta dei contributi degli Stati membri, i servizi della Commissione presenteranno al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione e la Commissione, se del caso, presenterà le proposte necessarie per le modifiche legislative.

## **DICHIARAZIONE 142/07**

### **Dichiarazione del Consiglio**

- Il Consiglio accoglie con favore l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e il Montenegro in attesa della ratifica e dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA), che sostiene le aspirazioni europee del Montenegro. Il Consiglio sottolinea che la firma di tale accordo lascia impregiudicata la sua posizione su come l'attuale utilizzazione di fatto dell'euro da parte del Montenegro verrà trattata nel corso di eventuali futuri negoziati di adesione. L'attuale utilizzazione dell'euro da parte del Montenegro, decisa dalle autorità montenegrine in circostanze eccezionali, è del tutto diversa dall'appartenenza alla zona euro.
- Il Consiglio ricorda che l'"eurizzazione" unilaterale non è compatibile con il trattato, il quale prevede l'adozione dell'euro al termine di un processo strutturato di convergenza in un contesto multilaterale.
- Uno Stato membro dell'UE non può adottare l'euro e aderire alla zona euro senza soddisfare tutti i criteri stabiliti nel trattato, tra cui la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile quale definita nel trattato.
- Tenuto conto di quanto precede, le implicazioni del quadro del trattato per il regime monetario del Montenegro saranno specificate a tempo debito, al più tardi al momento in cui verrà eventualmente negoziata l'adesione all'UE.

**2825ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) del  
22 e 23 ottobre 2007**

## **DICHIARAZIONE 143/07**

### **Dichiarazione della Commissione**

**relativa all'articolo 47, paragrafo 1**

La Commissione intende incorporare l'allegato II del regolamento (CE) n. 318/2006 (condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero) nelle norme di attuazione da adottare.

## **DICHIARAZIONE 144/07**

### **Dichiarazione della Commissione**

**sugli obblighi di presentare relazioni nel settore del lino e della canapa**

La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre sarà, come previsto in detto articolo, presentata ben prima dell'inizio della relativa campagna di commercializzazione 2008/2009.

## **DICHIARAZIONE 145/07**

### **Dichiarazione della Commissione**

#### **relativa all'articolo 117, lettera c)**

In relazione all'applicazione dell'articolo 68 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 in combinato disposto con l'articolo 117 del presente regolamento, la Commissione intende includere le disposizioni necessarie attualmente contenute nel regolamento (CE) n. 1952/2005, in particolare l'articolo 6, nelle norme di attuazione.

## **DICHIARAZIONE 146/07**

### **Dichiarazione della Commissione**

#### **sui sistemi relativi ai titoli di importazione di cui all'articolo 124**

La Commissione riconosce l'importanza dei titoli di importazione per la gestione dei mercati agricoli, soprattutto per quanto riguarda i prodotti la cui importazione è attualmente sottoposta alla presentazione di un titolo di importazione in conformità del pertinente regolamento di base del Consiglio. La Commissione intende pertanto valutare la necessità di prevedere requisiti relativi ai titoli di importazione tenuto conto della sensibilità dei mercati interessati e di prendere in considerazione la soppressione di tali requisiti solo qualora si possa ricorrere a meccanismi equivalenti. In questi casi la Commissione controllerà con attenzione gli effetti delle decisioni adottate ed informerà il comitato di gestione dei risultati delle sue valutazioni entro un termine ragionevole.

## **DICHIARAZIONE 147/07**

### **Dichiarazione della Commissione**

#### **sui sistemi relativi ai titoli di esportazione di cui all'articolo 155**

La Commissione riconosce l'importanza dei titoli di esportazione per la gestione dei mercati agricoli, soprattutto per quanto riguarda i prodotti la cui esportazione è attualmente sottoposta alla presentazione di un titolo di esportazione in conformità del pertinente regolamento di base del Consiglio. La Commissione intende pertanto valutare la necessità di prevedere requisiti relativi ai titoli di esportazione tenuto conto della sensibilità dei mercati interessati e di prendere in considerazione la soppressione di tali requisiti solo qualora si possa ricorrere a meccanismi equivalenti.

## **DICHIARAZIONE 148/07**

### **Dichiarazione della Commissione**

#### **sul requisito relativo all'origine comunitaria per la concessione di restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 160, paragrafo 7, lettera a)**

La Commissione non intende, nelle circostanze attuali, modificare lo status quo giuridico per quanto riguarda i requisiti relativi all'origine per la concessione di restituzioni all'esportazione.

## **DICHIARAZIONE 149/07**

### **Dichiarazione della Commissione**

#### **relativa all'articolo 179, lettera b)**

La Commissione dichiara che per quanto riguarda l'olio d'oliva un aumento dei prezzi può essere considerato sensibile soltanto se il prezzo di mercato per l'olio d'oliva nella Comunità è superiore di 1,6 volte al prezzo medio stabilito all'articolo 30, durante un periodo di almeno tre mesi.

## **DICHIARAZIONE 150/07**

### **Dichiarazione della Commissione**

#### **sulle modalità di lavoro del comitato di gestione in seguito all'adozione dell'Organizzazione comune dei mercati**

La proposta di regolamento recante un'organizzazione comune dei mercati (OCM) unica, elaborata dalla Commissione, si prefigge di fondere le 21 OCM esistenti in un quadro giuridico globale. Tale approccio prevede logicamente anche l'istituzione di un unico comitato di gestione che sostituirebbe i comitati di gestione attualmente funzionanti nei diversi settori della politica agricola comune (PAC).

La Commissione è perfettamente consapevole dell'importanza della procedura del comitato di gestione per il corretto funzionamento della politica agricola comune. Il requisito giuridico che prevede che i comitati di gestione partecipino al processo di adozione di atti giuridici a livello della Commissione è inteso a coinvolgere gli Stati membri nel processo decisionale di detta Istituzione. Nella PAC e in particolare nel settore della politica di mercato, i comitati di gestione sono intesi a garantire che si tenga conto delle competenze e dell'esperienza degli Stati membri.

La Commissione è quindi determinata a far funzionare il nuovo comitato di gestione in modo da garantirne la capacità di svolgere pienamente le proprie funzioni. Poiché ciò richiede che le competenze degli Stati membri siano adeguatamente rappresentate in sede di comitato, le riunioni di quest'ultimo devono essere programmate di conseguenza. Inoltre bisognerebbe adattare le norme sul rimborso delle spese di viaggio dei delegati degli Stati membri. Nello stesso tempo occorrerebbe tener presente che le modalità di lavoro del comitato dovranno restare in linea con le effettive necessità che risultano dalla PAC nel corso della sua evoluzione. Allorché la PAC subisce modifiche che influiscono sulla necessità di svolgere discussioni in sede di comitato, tali modalità dovrebbero essere adattate come è avvenuto in passato.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al riguardo va ricordato che, a seguito dell'Agenda 2000 e della riforma della PAC del 2003, il numero delle riunioni del comitato di gestione svolte nel settore della politica di mercato è passato da 284 nel 2001 a 218 nel 2006, diminuendo cioè di circa il 24%.

Tenuto conto di quanto precede e della situazione attuale, sembrerebbe opportuno organizzare le modalità di lavoro del comitato di gestione unico conformemente ai principi seguenti:

## 1. Modalità di lavoro a "velocità di crociera"

Conformemente alla prassi attuale, le riunioni dovrebbero di norma aver luogo per un massimo di due giorni interi a settimana. Secondo necessità, ad esempio, per una riunione sui meccanismi degli scambi, potrebbe essere prevista una riunione supplementare. La frequenza delle discussioni del comitato di gestione su questioni riguardanti settori specifici continuerà a dipendere dalle esigenze dei settori interessati.

Per motivi di coerenza e al fine di consentire agli Stati membri di organizzare adeguatamente la loro rappresentanza a livello di comitato, i punti da trattare in una riunione di comitato dovrebbero essere selezionati in modo da garantire che essi siano sufficientemente correlati tra loro quanto al merito. Sarebbe pertanto opportuno, ad esempio, concentrare le questioni relative alla produzione vegetale in una riunione e quelle riguardanti la produzione animale in un'altra. Per quanto attiene alle discussioni su temi relativi a settori specifici quali il vino, gli ortofrutticoli o le colture specializzate, sarebbe opportuno prevedere parimenti riunioni separate del comitato di gestione.

Nei casi in cui è particolarmente importante ricorrere alle competenze e all'esperienza degli Stati membri, si dovrebbero prevedere riunioni di gruppi di esperti del settore in questione sotto l'egida del comitato di gestione unico. Ciò varrebbe segnatamente per le discussioni su progetti di norme di attuazione o su eventi che devono essere affrontati con particolare urgenza quali speciali perturbazioni del mercato (ad esempio, l'influenza aviaria). In caso, si potrebbero convocare nello stesso giorno anche più riunioni di esperti. Il gruppo di esperti trasmetterebbe i risultati delle discussioni al comitato che procederebbe alla votazione formale.

## 2. Periodo di transizione

La Commissione è consapevole delle circostanze particolari che probabilmente si verificheranno durante la fase di transizione tra l'adozione del nuovo regolamento relativo all'OCM e la sua piena applicazione a tutti i settori <sup>1</sup>. In questa fase, il nuovo comitato di gestione e i comitati di gestione attualmente esistenti nei diversi settori coesisteranno. Questi ultimi eseguiranno i compiti loro assegnati nelle OCM attuali finché non saranno sostituiti dal nuovo comitato, il quale dovrà discutere e votare in merito al progetto di norme di attuazione della nuova OCM unica.

Sembrerebbe ragionevole, tuttavia, coinvolgere i comitati settoriali esistenti in questo processo di discussione, poiché tale tecnica si è dimostrata molto efficace durante il processo di attuazione della riforma della PAC del 2003. Essa potrebbe inoltre essere particolarmente utile per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e del vino allorché i rispettivi processi di riforma in corso in questi settori saranno conclusi e pronti ad essere attuati. In casi appropriati, ad esempio all'atto di discutere norme

---

<sup>1</sup> Va rilevato che la proposta della Commissione prevede l'applicazione dell'OCM unica a decorrere dal 1° 1.2008, ad eccezione dei settori che funzionano sulla base di campagne di commercializzazione per le quali l'OCM unica diventerebbe applicabile dall'inizio della relativa campagna nel 2008.

di attuazione orizzontali, si potrebbe ricorrere a gruppi di esperti. È ovvio che in questi casi la votazione formale sul progetto di misure in questione dovrà sempre aver luogo nell'ambito del comitato di gestione unico.

### 3. Rimborso delle spese di viaggio

Considerate le ampie competenze del comitato di gestione unico, occorrerà che gli Stati membri inviino un numero adeguato di delegati alle riunioni di tale comitato. La Commissione intende pertanto aumentare da uno a due il numero di delegati le cui spese di viaggio potranno essere rimborsate per riunione. Siffatta disposizione corrisponderebbe a quanto si applica già per altri comitati orizzontali, quali il comitato di gestione dei pagamenti diretti o il comitato di coordinamento dei fondi. Gli Stati membri continueranno tuttavia ad avere facoltà di inviare più di due delegati, purché ne sostengano le spese di viaggio. Va sottolineato che qualsiasi disposizione relativa al rimborso delle spese di viaggio si applica entro i limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili.

## **DICHIARAZIONE 151/07**

### **Dichiarazione di Cipro sostenuta da Malta**

Cipro ha spiegato in modo approfondito e in più occasioni i motivi politici altamente sensibili che non le hanno consentito di esprimere il suo assenso sull'adozione di una serie di atti comunitari adottati in virtù dei regolamenti che devono essere abrogati dall'articolo 195 della proposta di regolamento in questione.

È pertanto sufficiente sottolineare ancora una volta in questa sede il nostro rammarico per il fatto che una serie di atti comunitari adottati, concernenti le restituzioni all'esportazione, contengono un riferimento alle zone della Repubblica di Cipro nelle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita il controllo effettivo, per cui le zone in questione ricevono un trattamento equivalente a quello dei paesi terzi di destinazione.

A nostro avviso questo trattamento è contrario al diritto primario dell'UE e in particolare al protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003. A tale riguardo Cipro desidera chiarire che le zone della Repubblica di Cipro nelle quali il governo della Repubblica non esercita il controllo effettivo fanno parte del territorio della Repubblica di Cipro e non possono assolutamente essere trattate come un paese o un territorio terzo, come indicato negli atti comunitari in questione. Il protocollo n. 10 stabilisce chiaramente che l'applicazione dell'acquis nelle zone che non sono sotto il controllo effettivo della Repubblica di Cipro è stata temporaneamente sospesa e non assegna affatto alle zone in questione lo status di paese terzo, sotto qualsiasi forma.

In considerazione di quanto precede, e tenuto conto del fatto che gli atti comunitari contenenti tale riferimento alle zone della Repubblica di Cipro nelle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita il controllo effettivo continuano ad essere validi in base all'articolo 195 della proposta di regolamento in questione, Cipro è costretta a negare il suo assenso all'adozione del regolamento di cui trattasi.



## **DICHIARAZIONE 152/07**

### **Dichiarazione di Cipro**

SECONDA DICHIARAZIONE DI CIPRO (soltanto in EN)

Further to the political agreement reached on the Proposal for a Council Regulation establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (single CMO Regulation), the Republic of Cyprus wishes to offer the following clarification on its position:

An understanding has been reached as to the terminology to be used in future Community acts related to export refunds, in order to ensure that future reference, in such acts, to the areas of the Republic of Cyprus in which the Government of the Republic of Cyprus does not exercise effective control, is in accordance with primary Community Law and in particular Protocol 10 of the Act of Accession 2003. Thus, such legal acts cannot, in any way, treat the areas in question in a manner similar to that of third country destinations, or give rise to any doubts as to their legal status.

This understanding enables Cyprus to give its consent to the adoption of the single CMO Regulation in the expectation that the Community acts already adopted, which continue to be valid on the basis of Article 195 of the proposed Regulation, will in due course, be substituted by new Community acts to the same effect, whose terminology will be in accordance with Protocol 10 of the Act of Accession 2003.

## **DICHIARAZIONE 153/07**

### **Dichiarazione della Grecia**

La Grecia, pur votando a favore della proposta di regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli, condivide pienamente le opinioni espresse nella dichiarazione di Cipro.

Riteniamo, per motivi di principio, che le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il Governo non esercita un controllo effettivo non debbano beneficiare, quali che siano le ragioni, di un trattamento equivalente a quello riservato alle destinazioni situate in paesi terzi.

## **DICHIARAZIONE 154/07**

### **Dichiarazione della Finlandia**

Le condizioni produttive di tipo nordico esistenti in Finlandia impongono esigenze speciali alle colture prodotte in tale paese. Numerose varietà normalmente coltivate nell'Europa centrale non si sviluppano nelle difficili condizioni climatiche finlandesi. Per assicurare un approvvigionamento delle varietà di sementi adatte all'agricoltura finlandese, devono essere garantite le condizioni operative per la produzione di sementi. A tal fine, saranno necessarie misure mirate anche dopo il 2010. Esse dovrebbero rientrare nelle misure di politica comunitaria.

## **DICHIARAZIONE 155/07**

### **Dichiarazione della Commissione**

**relativa al regolamento del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale**

La Commissione prende atto della posizione unanime del Consiglio su come stabilire le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale e della successiva adozione all'unanimità del testo di compromesso della Presidenza.

La Commissione continua a credere che la sua proposta iniziale di applicare le nuove misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, diventate obbligatorie per la Comunità mediante una procedura di comitato basata sull'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, costituisca in questo caso la giusta impostazione.

La Commissione ritiene che la decisione adottata in merito al presente fascicolo non costituisca un precedente per le future decisioni.

## **DICHIARAZIONE 156/07**

### **Dichiarazione delle delegazioni spagnola e maltese**

Le delegazioni spagnola e maltese ritengono che il riferimento ad una tavola di concordanza nell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva in questione stabilisca un obbligo giuridico che va al di là dell'articolo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" e dell'articolo 249 del trattato CE, a norma del quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

## **DICHIARAZIONE 157/07**

### **Dichiarazione della Svezia**

#### **Aiuto nazionale in Romania a causa della siccità**

La Svezia ritiene che non si debba ricorrere al Consiglio per ottenere l'approvazione di un aiuto di Stato nei casi in cui il piano per gli aiuti di Stato può essere approvato dalla Commissione. Una procedura espletata dalla Commissione offre adeguate garanzie per quanto riguarda l'appropriata attuazione di tale piano. La procedura nell'ambito del Consiglio non offre garanzie equivalenti.

La Svezia non può pertanto sostenere l'approvazione da parte del Consiglio della concessione di aiuti di Stato in conformità della richiesta della Romania. Tuttavia, in considerazione dell'urgenza e dell'estrema importanza della questione per la Romania, la Svezia si asterrà dal voto per non bloccare una decisione.

**2826ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) del 30 ottobre 2007**

## **DICHIARAZIONE 158/07**

### **Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione**

È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo la Comunità concluda gli accordi con la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato.

Tale decisione non costituisce un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti.

Essa non istituisce nuove competenze comunitarie per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri.

## **DICHIARAZIONE 161/07**

### **Dichiarazione delle delegazioni olandese e danese**

I Paesi Bassi e la Danimarca accolgono con favore la proposta di regolamento sui medicinali per terapie avanzate. Norme specialmente concepite e armonizzate per questa categoria di prodotti miglioreranno l'accessibilità e la sicurezza di tali prodotti tecnologicamente avanzati.

Il regolamento stabilisce che tutte le combinazioni di dispositivi medici con cellule vitali saranno classificate come prodotti medicinali per terapie avanzate. Ciò significa che la natura del materiale determinerà quale regime di prodotto sia applicabile. I Paesi Bassi e la Danimarca se ne rammaricano.

I Paesi Bassi e la Danimarca hanno persistentemente sottolineato l'importanza del principale modo d'azione per l'obiettivo perseguito come principio guida che dovrebbe determinare quale regime regolamentare sia applicabile a un prodotto specifico. Tale principio guida si è dimostrato valido nei decenni passati come pietra miliare della delimitazione tra le varie categorie di prodotti, come i prodotti farmaceutici, i dispositivi medici, i cosmetici e gli alimenti.

Una delle più importanti tendenze dello sviluppo dei prodotti è la combinazione di varie tecnologie in un unico prodotto, cui si dà anche il nome di tecnologie convergenti. Come risultato il numero di prodotti che sarà difficile classificare in un quadro regolamentare specifico aumenterà sostanzialmente. È necessario pertanto un criterio coerente, chiaro e adeguato alle future esigenze per assegnare i prodotti a una struttura regolamentare.

I Paesi Bassi e la Danimarca desiderano sottolineare che l'approccio prescelto nel caso di combinazioni di dispositivi medici con cellule e/o tessuti vitali è un'eccezione all'approccio ben consolidato che vige attualmente nel settore dei medicinali e dei dispositivi medici. Il modo principale di azione per lo scopo perseguito dovrebbe restare il principio guida in tutti gli altri casi futuri.

## **DICHIARAZIONE 162/07**

### **Dichiarazione della delegazione maltese**

Malta riconosce l'importanza che i medicinali per terapie avanzate siano disciplinati nell'ambito di un quadro regolamentare specifico, secondo il quale tali medicinali saranno valutati dall'Agenzia europea di valutazione dei medicinali e immessi sul mercato mediante la procedura centralizzata.

Tuttavia, Malta ritiene che i medicinali che contengono o sono derivati da cellule embrionali o fetali umane, da cellule germinali primordiali o da cellule da esse derivate non avrebbero dovuto essere inclusi nel campo di applicazione del regolamento sulle terapie avanzate. Malta sostiene con fermezza che disapprova l'estrazione, sotto qualsiasi forma, di cellule staminali embrionali da embrioni vivi, anche congelati.

Più in particolare, Malta disapprova la sperimentazione sulle linee cellulari di cloni ottenuti da cellule staminali embrionali umane esistenti, disponibili sul mercato, per motivi di complicità. Malta, considera tuttavia che l'utilizzazione di cellule staminali adulte, comprese le cellule staminali ottenute dal sangue del cordone ombelicale, per la fabbricazione di medicinali, non sollevi alcun problema etico.

Malta constata, tuttavia, che l'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento sulle terapie avanzate che modifica la direttiva 2001/83/CE stabilisce che tale direttiva e tutti i regolamenti ivi menzionati non ostano all'applicazione delle legislazioni nazionali che vietano o limitano l'uso di tipi specifici di cellule umane o animali nonché la vendita, la fornitura o l'uso di medicinali che contengono, consistono o derivano da tali cellule.

## **DICHIARAZIONE 163/07**

### **Dichiarazione della Germania**

La Germania si è impegnata intensamente durante la sua presidenza per un accordo sui contenuti del regolamento e per una sua rapida approvazione. Fermo restando il nostro conseguente consenso senza riserve sulle disposizioni del regolamento, prendiamo atto tuttavia con rammarico che la traduzione tedesca di questo importante strumento giuridico effettuata dal Servizio giuridico del Consiglio presenta lacune gravi in quanto non tiene conto sufficientemente delle esigenze del linguaggio tecnico e giuridico nell'area di lingua tedesca. Si tratta in particolare della traduzione delle espressioni inglesi "Marketing Authorisation" e "Summary of Product Characteristics" rese in tedesco rispettivamente come "Genehmigung für das Inverkehrbringen" e "Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels", che nel linguaggio tecnico e giuridico tedesco sono inusitate e in parte addirittura fuorvianti. Le suddette espressioni inglesi si traducono in tedesco in modo adeguato e inequivocabile per tutti gli operatori del mercato solo con i termini "Zulassung" e "Fachinformation". Tali termini saranno pertanto utilizzati in Germania anche in futuro e anche per quanto riguarda le situazioni disciplinate dal regolamento in questione.

Inoltre la Germania continuerà ad adoperarsi affinché nelle future proposte di messa a punto e rielaborazione della normativa farmaceutica europea tali termini siano ripresi nelle versioni tedesche e sollecita fin d'ora la Commissione a tenerne il debito conto nel quadro della futura attività legislativa.

| OTTOBRE 2007                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                         | Votazioni rese pubbliche       |
| <b>2821<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) del 1° e 2 ottobre 2007</b>                                                                                                                                |                                |
| Conclusioni del Consiglio relative alla comunicazione della Commissione sulla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2007 dell'UIT (WRC-07)<br>Doc. 11991/07                                                                                             | dichiarazione:<br>132/07 (COM) |
| Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)<br>Doc. 10618/07                   |                                |
| Azione comune del Consiglio recante modifica dell'azione comune 2007/113/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale<br>Doc. 12332/07 + COR 1 (fi)                                                  |                                |
| Posizione comune del Consiglio che proroga la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)<br>Doc. 12688/07                        |                                |
| Decisione del Consiglio relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo<br>Doc. 12708/07 +COR 1(fr) |                                |
| Risoluzione del Consiglio relativa all'istituzione di un centro di dati LRIT dell'Unione europea<br>Doc. 13030/07                                                                                                                                                  |                                |
| Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla comunicazione della Commissione intitolata "Un piano d'azione per migliorare le capacità, l'efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa"<br>Doc. 13161/07                                              |                                |

| OTTOBRE 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Votazioni rese pubbliche      |
| <b>2822<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) del 9 ottobre 2007</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 3/2007 della Corte dei conti relativa alla gestione del Fondo europeo per i rifugiati (2000-2004)<br>Doc. 13171/07 + COR 1                                                                                                                                                                                                            |                               |
| Decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova<br>Doc. 12758/07                                                                                                                                                                                          | dichiarazione:<br>133/07 (RO) |
| Decisione del Consiglio e della Commissione concernente la conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'APC<br>Doc. 11754/07                                                 | dichiarazione:<br>134/07 (RO) |
| Posizione comune del Consiglio che modifica la posizione comune 2005/440/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo<br>Doc. 12686/07                                                                                                                                                                                                          |                               |
| Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari degli Stati Uniti d'America, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan<br>Doc. 12771/07                                                                                         |                               |
| Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea<br>Doc. 13038/07 + COR 1 |                               |
| Conclusioni del Consiglio sul tema "Assicurare l'efficacia del braccio preventivo del patto di stabilità e crescita"<br>Doc. 13337/07                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |



| OTTOBRE 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Votazioni rese pubbliche              |
| <p>Conclusioni del Consiglio sul tema "Qualità delle finanze pubbliche: modernizzare la pubblica amministrazione"<br/>Doc. 13316/07</p> <p>Conclusioni del Consiglio sul tema "Miglioramento della regolamentazione nell'UE - Progressi compiuti nella riduzione degli oneri amministrativi"<br/>Doc. 13286/1/07 REV 1</p> <p>Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione: "Verso principi comuni di flessicurezza: Posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza"<br/>Doc. 13287/07</p> <p>Conclusioni del Consiglio su compensazione e regolamento<br/>Doc. 13313/07</p> <p>Conclusioni del Consiglio sul miglioramento delle disposizioni in materia di stabilità finanziaria nell'UE<br/>Doc. 13359/2/07 REV 2</p> <p><b>Procedura scritta conclusa il 10 ottobre 2007</b></p> <p>Decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare<br/>Doc. 12752/07</p> <p><b>2823<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE) del 15 ottobre 2007</b></p> <p>Regolamento del Consiglio che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine<br/>Doc.13040/1/07 REV 1</p> | <p>dichiarazione:<br/>133/07 (RO)</p> |

| OTTOBRE 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Votazioni rese pubbliche                            |
| Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo e dei quattro accordi collegati<br>Doc. 12641/07                                                                                                                                                                      |                                                     |
| Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea<br>Doc. 13101/07 + REV 1 (es) |                                                     |
| Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea<br>Doc. 13104/07 + REV 1 (es)                          |                                                     |
| Piosizioni comuni dell'UE in vista della prossima conferenza di adesione con la Croazia<br>Doc. 13772/07                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Azione comune del Consiglio relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica Centrafricana<br>Doc. 12459/07 + REV 1 (en)                                                                                                                                                                                                             | dichiarazione:<br>137/07 (Consiglio)<br>138/07 (FR) |
| Strategia dell'UE in materia di aiuto per il commercio: rafforzare il sostegno dell'UE alle esigenze in materia commerciale nei paesi in via di sviluppo<br>Doc. 13070/07                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<br>Doc. 12247/07 + REV 1 (hu) + REV 2 (lt) + REV 3 (it) + REV 4 (de) + REV 6 (pt) + REV 7 (pl) + REV 8 (lv)                                                         | dichiarazione:<br>139/07 (comune)                   |

| OTTOBRE 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Votazioni rese pubbliche                                                                                                                      |
| <p>Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)<br/> Doc. 11272/07 + COR 1 (fr) + COR 2 + REV 1 (nl) + REV 1 COR 1 (nl) + REV 2 (fi) + REV 3 (hu) + REV 5 (fr)</p> <p>Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive<br/> Doc. 10076/6/07 + COR 1 (el) + COR 2 (it) + COR 3 + REV 1 (fr) + REV 1 COR 1 (fr) + REV 2 (bg) + REV 2 COR 2 (bg) + REV 3 (lv) + REV 3 COR 1 (lv) + REV 4 (nl) + REV 5 (da) + REV 6 ADD1 + REV 7 (lv)</p> <p>Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<br/> Doc. 10537/07 + REV 1 (fi) + REV 2 (ee) + ADD 1 COR 1</p> <p>Decisione del Consiglio relativa alla firma a nome della Comunità europea dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra<br/> Doc. 11567/07</p> <p>Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra<br/> Doc. 11569/07 + COR 1</p> <p><b>2824<sup>a</sup> sessione del Consiglio (AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE) del 15 e 16 ottobre 2007</b></p> <p>Conclusioni del Consiglio sull'Uzbekistan<br/> Doc. 13568/1/07 REV 1</p> | <p>dichiarazione:<br/> 140/07 (Consiglio)<br/> 141/07 (Consiglio, Comm.)<br/> contraria: MT</p> <p>dichiarazione:<br/> 142/07 (Consiglio)</p> |

| OTTOBRE 2007                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                   | Votazioni rese pubbliche |
| Conclusioni del Consiglio sul Ciad, la Repubblica centrafricana e il Sudan<br>Doc. 14057/07                                                                                                                                                                  |                          |
| Conclusioni del Consiglio sulla Birmania/Myanmar<br>Doc. 13783/07                                                                                                                                                                                            |                          |
| Conclusioni del Consiglio sull'Iran<br>Doc. 13769/07                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Conclusioni del Consiglio sui Balcani occidentali<br>Doc. 13558/1/07 REV 1                                                                                                                                                                                   |                          |
| Conclusioni del Consiglio sulla Libia<br>Doc. 13850/07                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Conclusioni del Consiglio sull'Iraq<br>Doc. 13697/07                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente<br>Doc. 13698/07                                                                                                                                                                             |                          |
| Conclusioni del Consiglio sul Libano<br>Doc. 13842/07                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>2825ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) del 22 e 23 ottobre 2007</b>                                                                                                                                                       |                          |
| Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca<br>Doc. 13380/07 |                          |
| Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 2/2007 della Corte dei conti relativa alle spese immobiliari delle istituzioni<br>Doc. 13525/07                                                                                                        |                          |

| OTTOBRE 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Votazioni rese pubbliche                            |
| <p>Decisione del Consiglio che attua l'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alle missioni dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia<br/>Doc. 13372/07</p> <p>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio<br/>Doc. 12903/07</p> <p>Regolamento del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa<br/>Doc. 12906/07</p> <p>Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea<br/>Doc. 12412/07</p> <p><b>2826<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) del 30 ottobre 2007</b></p> <p>Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei<br/>Doc. 10439/07 REV 4</p> <p>Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e che conclude il riesame intermedio parziale di tali importazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96<br/>Doc. 13355/07</p> | <p>dichiarazione:<br/>158/07 (Consiglio, Comm.)</p> |

| OTTOBRE 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Votazioni rese pubbliche |
| <p>Regolamento del Consiglio che revoca i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e autorizza il loro rimborso o sgravio e che revoca i dazi compensativi istituiti dal regolamento (CE) n. 960/2003 sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India, autorizza il loro rimborso o sgravio e chiude il procedimento nei loro confronti<br/>Doc. 13521/07 + REV 1 (It)</p> <p>Regolamento del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d'acciaio originari della Federazione russa e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d'acciaio originari della Thailandia e della Turchia<br/>Doc. 13349/07</p> <p>Posizione Comune del Consiglio sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea<br/>Doc. 13617/07</p> <p>Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea<br/>Doc. 13197/07</p> <p>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea<br/>Doc. 13199/07</p> <p>Conclusioni del Consiglio su carenza idrica e siccità<br/>Doc. 13888/07</p> |                          |

| OTTOBRE 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Votazioni rese pubbliche |
| <p>Conclusioni del Consiglio sui cambiamenti climatici</p> <p>Preparativi in vista della tredicesima sessione della conferenza delle parti (COP 13) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e della terza sessione della riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP 3) (Bali, 3-14 dicembre 2007)</p> <p>Doc. 14632/07</p> |                          |